



# COMUNE DI VICCHIO

PROVINCIA DI FIRENZE

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA INIZIALE O DI VARIAZIONE TARI (Tassa Rifiuti)

Il vigente Regolamento TARI del Comune di Vicchio può essere scaricato dal sito [www.comune.vicchio.fi.it](http://www.comune.vicchio.fi.it) o consultato presso l'ufficio tributi dell'ente.  
Se ne può richiedere copia, previo pagamento dei relativi diritti, ovvero l'invio gratuito del testo in formato pdf via e-mail (richiederlo a: [tributi@comune.vicchio.fi.it](mailto:tributi@comune.vicchio.fi.it)).

Le denunce INIZIALI o le VARIAZIONI (di superficie, tariffarie, per riduzioni ecc.) **devono essere presentate al più tardi entro il 30 APRILE SUCCESSIVO** all'occupazione / variazione. Oltre tale termine, sono previste sanzioni. SI CONSIGLIA, COMUNQUE, DI PRESENTARE AL PIU' PRESTO SIA LE DENUNCE INIZIALI CHE LE EVENTUALI VARIAZIONI.

Per **IMMOBILI AD USO DOMESTICO** si intendono le abitazioni e gli eventuali immobili ad uso pertinenziale (garages, cantine, soffitte, posti auto ecc.)

Per **IMMOBILI AD USO NON DOMESTICO** si intendono tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. Vanno denunciati in tale categoria anche I GARAGE CONDOMINIALI o UTILIZZATI DA PIU' FAMIGLIE.

Nella **prima pagina** del modello vanno riportati i **dati catastali DELL'IMMOBILE (o degli immobili)** e l'indirizzo, comprensivo di numero civico e di interno, se presente. **NOTA BENE** – Vanno inseriti i dati DI TUTTI GLI IMMOBILI, anche quelli ad uso pertinenziale quali ad esempio garage o cantine. Va inoltre indicata anche la **DESTINAZIONE D'USO** (ad esempio: abitazione, garage, cantina); nel caso di immobili ad uso non domestico, la destinazione d'uso deve essere particolarmente precisa per permettere di attribuire la corretta categoria di tassazione TARI.

GLI IMMOBILI PER I QUALI IL TRIBUTO TARI E' DOVUTO sono **tutti i fabbricati utilizzati nonché quelli utilizzabili** anche se di fatto non utilizzati, considerando tali tutti gli immobili dotati di almeno un'utenza relativamente ad uno dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica. Per le unità pertinenziali di tali immobili la tassabilità prescinde dall'allacciamento ai servizi.

### Dal regolamento TARI

### ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. In assenza di apposita dichiarazione iniziale di cui all'art.19 e fermo restando quanto previsto dal successivo art. 6, si intendono suscettibili di produrre rifiuti tutti i fabbricati accatastati (con eccezione di quelli in categoria F), quelli non regolarmente accatastati ma comunque utilizzati e le aree scoperte operative utilizzate.
4. Si considerano soggetti al tributo, oltre a tutti i fabbricati utilizzati, quelli **utilizzabili**, considerando tali:
  - a) Per le **utenze domestiche**: tutti gli immobili dotati di almeno un'utenza relativamente ad uno dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica. Per le unità pertinenziali di tali immobili la tassabilità prescinde dall'allacciamento ai servizi. Nel caso di utenze condominiali centralizzate, il discrimine per la tassabilità è la presenza dell'utenza elettrica.
  - b) Per le **utenze non domestiche**: tutti gli immobili forniti di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete, e, comunque, ogni qualvolta è presente un'attività nei locali.
5. Sono tassabili le aree scoperte operative riferibili alle sole utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo. Qualora si tratti di aree prive di qualsivoglia manufatto, anche rimovibile, nonché di qualsivoglia sistema di copertura (tende, ombrelloni, tettoie, ecc.), utilizzate in modo pertinenziale rispetto ad immobili regolarmente tassati, le stesse vengono calcolate in misura del 10%.
6. La non utilizzabilità – e, pertanto, la non tassabilità – degli immobili deve essere dichiarata con la tempistica di cui all'art.19.

Sono quindi da riportare i **dati anagrafici del denunciante**. Si prega di indicare sempre anche recapiti telefonici ed email, per un contatto immediato.

Va quindi indicata la **data di inizio dell'occupazione / detenzione**: in caso di acquisto o locazione, farà fede la data del contratto, in caso di ristrutturazione o nuova costruzione la data in cui l'immobile e' divenuto utilizzabile, ecc.

**Per gli immobili ad uso non domestico c'è anche da indicare l'attività della ditta / società (eventualmente anche tramite codice ATECO o similare).**

Bisogna quindi indicare se l'immobile è di nuova costruzione o era precedentemente intestato ad altro contribuente, se è stato ristrutturato ecc.

L'indicazione del numero degli occupanti è fondamentale per i non residenti (cui ricordiamo l'obbligo di dichiarare le variazioni del proprio nucleo familiare nel comune di residenza), indispensabile nel caso in cui vi siano persone stabilmente dimoranti nell'immobile ma non residenti. **Le variazioni del numero dei componenti i nuclei familiari residenti sono acquisite d'ufficio.**

Anche se non si ha diritto ad agevolazioni (e quindi non si riempie la seconda pagina della denuncia), la stessa va comunque firmata. **Se non presentata direttamente, va allegata copia di documento di identità in corso di validità.**

**LA MANCANZA DI UN DATO OBBLIGATORIO RENDE NULLA LA DICHIARAZIONE.**

**LA MANCANZA DI ELEMENTI INDISPENSABILI O DEGLI ALLEGATI RICHIESTI RENDE INAMMISSIBILE LA RICHIESTA DI RIDUZIONI.**

LA **SECONDA PAGINA** VA RIEMPITA IN CASO SI ABBA DIRITTO AD UNA DELLE RIDUZIONI PREVISTE DAL VIGENTE REGOLAMENTO, E, PRECISAMENTE:

PER LE **UTENZE DOMESTICHE (CIVILI ABITAZIONI)**:

- 1) singolo occupante dell'immobile (*valido solo per **residenti non coniugati, vedovi o separati che, ovviamente, vivono soli***)
- 2) per abitazioni occupate **saltuariamente** (*ovverosia quelle nelle quali non vi è nessuno residente / domiciliato stabilmente*) eventualmente perché residenti all'estero o iscritti AIRE pensionati all'estero;
- 3) utilizzo di apposito contenitore ("composter") per il compostaggio dei rifiuti verdi domestici (*Per tale riduzione si richiedono le seguenti specifiche: possesso del diritto di proprietà (od altro diritto reale, ovvero detenzione da parte dell'affittuario) di adeguata superficie verde, nella misura minima di mq 50, ovvero di spazio verde condominiale di misura non inferiore a mq 50 pro condomino). Il contenitore può essere acquistato nei negozi specializzati o autocostruito seguendo le linee guida specificate nel regolamento IUC. Lo spazio verde deve essere sito nelle vicinanze dell'abitazione.*)
- 4) per motivi reddituali (da presentare contestualmente a certificazione ISEE in corso di validità – da ripresentare ogni anno entro il 30 Aprile)

PER LE **UTENZE NON DOMESTICHE**:

- 1) produzione di **rifiuti speciali e/o pericolosi, smaltiti in proprio** (DA RIPRESENTARE OGNI ANNO ENTRO IL 30 APRILE CON DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DELL'AVVENUTA CONSEGNA A DITTE SPECIALIZZATE – **LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE RELATIVA ALL'ANNO PRECEDENTE**)
- 2) **uso discontinuo / stagionale** di immobile (con uso diverso da quello abitativo)
- 3) **agriturismi** regolarmente autorizzati
- 4) **immobili strumentali all'attività agricola** utilizzati esclusivamente per stoccaggio materiali di attività agro-silvo-pastorale o trasformazione degli stessi;
- 5) **associazioni che operano nel sociale** (ONLUS, convivenze e comunità per recupero tossicodipendenti o handicappati ecc, associazioni, circoli territoriali, istituzioni)
- 6) **associazioni sportive convenzionate con l'ente** per la gestione di impianti di proprietà comunale

Le riduzioni non sono cumulabili, con eccezione di quelle per motivi reddituali che è possibile cumulare ad altra nel limite massimo del 60%.

SI RICORDA DI FIRMARE SEMPRE LA DENUNCIA.

## **E' OBBLIGATORIO PRESENTARE PLANIMETRA IN CASO DI IMMOBILI CENSITI IN CATEGORIE DIVERSE DA A / B / C NONCHE' PER LE AREE SCOPERTE, GLI IMMOBILI PRODUTTIVI DI RIFIUTI SPECIALI E I FABBRICATI RURALI**

### **ART. 19 - DICHIARAZIONI AI FINI TARI**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o fatta pervenire via posta, e-mail, PEC (posta elettronica certificata), fax. La denuncia deve essere sottoscritta. Qualora non firmata direttamente di fronte ad incaricato dell'ente, deve essere ad essa allegato un documento di identità in corso di validità. La denuncia si intende consegnata:
  - a) all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta;
  - b) alla data di spedizione risultante dal timbro nel caso di invio postale;
  - c) alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica e PEC.La modulistica deve essere disponibile anche sul sito internet dell'ente, che può prevedere la possibilità di compilazione ed invio telematico della stessa.
4. Ai fini dell'applicazione dei tributi la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati. L'eventuale denuncia di variazione deve essere parimenti presentata entro il 30 Aprile. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, ma possono essere denunciate entro il termine di cui sopra.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree nonché la dichiarazione di variazione in diminuzione dell'ammontare del tributo deve essere presentata entro 90 giorni, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo a partire dal momento in cui si è verificata la cessazione o variazione. Se tardivamente presentata, la denuncia ha effetto dal momento della presentazione, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
7. Non saranno accolte dichiarazioni di cessazione se non accompagnate:
  - a) in caso di trasloco all'interno del territorio comunale, **da contestuale dichiarazione iniziale per nuovo immobile**
  - b) oppure
  - b) in caso di emigrazione o totale cessazione della soggettività passiva (ad esempio per ingresso in altro nucleo familiare), **dalla prova dell'avvenuta restituzione degli appositi contenitori consegnati dal soggetto gestore ed utilizzati per la differenziazione dei rifiuti.**
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o di accertamento d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, i familiari, i conviventi/coobbligati in solido o gli eredi dello stesso sono tenuti a dichiarare all'ente il nominativo del nuovo soggetto passivo. Qualora non venga provveduto entro 90 giorni dal decesso, l'Ente potrà inviare avvisi di pagamento senza alcuna agevolazione o riduzione a nome di uno qualsiasi dei coobbligati in solido o degli eredi, senza che gli stessi possano contestare tale emissione. Qualora non sia possibile rintracciare, stante la mancanza di una successione o di conviventi, nessun erede o coobbligato in solido, l'omissione di dichiarazione da parte di questi sarà sanzionata come da successivo [art.30](#).
10. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

**per le UTENZE DOMESTICHE:**

  - a) Generalità del denunciante, con codice fiscale ed indirizzo di residenza;
  - b) Estremi catastali (comprensivi di rendita, necessaria ai fini TASI), indirizzo di ubicazione con numero civico ed interno (se esistente), superficie calpestabile (fermo restando quanto previsto dall'[art.7](#)) e destinazione d'uso dei singoli locali;
  - c) Generalità e/o codice fiscale dei soggetti occupanti i locali;
  - d) Generalità e/o codice fiscale del soggetto passivo ai fini TARI;
  - e) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

**per le UTENZE NON DOMESTICHE:**

  - a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, tipologia dell'attività svolta (con specificazioni quali ad esempio codice ATECO dell'attività);
  - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c) Estremi catastali (comprensivi di rendita, necessaria ai fini TASI), indirizzo di ubicazione con numero civico ed interno (se esistente), superficie calpestabile (fermo restando quanto previsto dall'[art.7](#)) e destinazione d'uso dei singoli locali;
  - d) Generalità e/o codice fiscale del soggetto passivo ai fini TARI;
  - e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi precedentemente denunciati;
  - f) Planimetria dell'immobile nei seguenti casi:
    - I. fabbricati non accatastati in categoria ordinaria;
    - II. immobili nei quali si producono in tutto o in parte rifiuti speciali, sia assimilati che non assimilati;
    - III. aree scoperte operative.
11. Medesima dichiarazione deve essere presentata: **una tantum** qualora si ritenga di aver diritto ad una delle riduzioni di cui all'[art.21](#) nonché all'[art.22](#) c.5; **annualmente** nel caso delle agevolazioni per nuclei familiari in difficoltà economiche di cui all'[art.22](#), c.4, nonché nel caso di produzione di rifiuti speciali di cui ai precedenti artt. 8 e 9.
12. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dei tributi sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e trattamento dei dati, anche sensibili.
13. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o perché oggetto di sentenza passata in giudicato, sostituiscono la dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.